

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 3

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE
A SINDACO**

ISTRUZIONI

3

Aprile 2010

INDICE

ISTRUZIONI

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

§ 1 - Norme legislative	Pag.	11
§ 2 - Elenco dei documenti necessari	»	11
§ 3 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.....	»	12
§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista	»	14
§ 5 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresen tanti di lista	»	19
§ 6 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune	»	20
§ 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere co munale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97.....	»	21
§ 8 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.....	»	23
§ 9 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea).....	»	23

§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo	Pag.	25
§ 11 - Modalità per la materiale presentazione della lista	»	25
§ 12 - Termini per la presentazione delle candidature	»	25
§ 13 - Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.....	»	26
§ 14 - Sanzioni penali	»	27

CAPITOLO II

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 15 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale....	»	28
§ 16 - Deliberazione della commissione e nuova riunione	»	34
§ 17 - Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale	»	34
§ 18 - Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto	»	35
§ 19 - Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati	»	35

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 20 - Carattere facoltativo della designazione	»	36
§ 21 - Modalità della designazione	»	36
§ 22 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista	»	37
§ 23 - Requisiti dei rappresentanti di lista	»	38

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 24 - Adempimenti di competenza del sindaco	»	39
§ 25 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.....	»	39

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 26 - Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco - Norme di disciplina	»	40
§ 27 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale .	»	42
§ 28 - Compiti del sindaco e del prefetto	»	43
§ 29 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo	»	43

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO NELLA REGIONE SICILIANA

- Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3. Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana (artt. 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 63, 64, 65, 66, 70)	»	45
- Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del codice penale (artt. 416 bis e 416 ter)	»	57

- Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana	Pag.	58
- Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29. Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale (art. 1)	»	59
- Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere (artt. dal 9 al 14)	»	61
- Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale	»	69
- Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36. Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani (art. 18)	»	71
- Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica (artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) ..	»	72
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (artt. 3 e 4)	»	78
- Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (art. 49)	»	79

- Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti (art. 4 commi 3 e 4)	Pag.	80
- D. Leg.vo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	»	81
- Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (artt. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16 e 18)	»	85
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	»	96

ALLEGATI

- N. 1 - Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
- N. 1 bis - Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- N. 1 ter - Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
- N. 2 - Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.
- N. 3 - Dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizioni.
- N. 3 bis - Delega per la presentazione della lista dei candidati a consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è richiesta sottoscrizione.
- N. 4 - Certificato collettivo attestante la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali
- N. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

- N. 5 bis - Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- N. 5 ter - Dichiarazione di collegamento della lista di candidati a consigliere comunale alla candidatura a Sindaco.
- N. 5 quater - Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura a consigliere comunale.
- N. 6 - Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 l.r. n. 35/97.
- N. 6 bis - Dichiarazione del candidato a consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 l.r. n. 35/97.
- N. 7 - Certificato collettivo attestante la iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.
- N. 8 - Mod. n. 9 CS - Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.
- N. 9 - Mod. n. 9 CS/1 bis - Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.
- N. 10 - Mod. n. 11 CS - Comunicazione al sindaco delle candidature ammesse.

- N. 11 - Mod. n. 12 CS - Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l'Ufficio centrale.

- N. 12 - Mod. n. 15 CS - Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

- N. 12 bis - Mod. n. 15 CS/1 - Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

ISTRUZIONI

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

§ 1 - Norme legislative.

Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati a consigliere comunale e delle candidature a sindaco sono contenute negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, richiamato espressamente dall'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, negli artt. 6, 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Da ultimo tale disciplina ha subito notevoli innovazioni, specie per l'introduzione del principio di collegamento delle candidature a sindaco alle liste dei candidati a consigliere comunale, per effetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 12 e 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35; le citate disposizioni di cui alla legge regionale n. 35/97 hanno inciso sul contenuto di alcune delle norme su richiamate.

§ 2 - Elenco dei documenti necessari (1).

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

(1) Gli artt. 2, commi 3 e 4, e 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa, non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza per la specialità e specificità delle norme che sono "poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un maggior rigore" (C.d.S., Sez. V, n. 522 del 22/5/1993).

1) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e collegata candidatura a sindaco;

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune;

4) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97;

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) modello di contrassegno di lista;

7) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).

§ 3 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Con la lista dei candidati deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

A) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti: Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35) e cioè:

- almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

- almeno 11 e non più di 15 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.

B) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4, comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, dovrà procedersi, in conformità al criterio fissato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 13 a 20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- da 20 a 30 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 27 a 40 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
- da 30 a 45 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 33 a 50 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La composizione dei consigli comunali è stabilita dall'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato

con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dallo art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche indicato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Si allegano schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (vedi allegati nn. 1, 1 bis e 1 ter).

I requisiti sostanziali di cui sopra sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dello art. 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35:

- da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

- da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 7, comma 2, l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 l.r. 35/97).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due anni e multa fino a € 2.065,00 art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che riproduce l'art. 93 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570).

b) Dichiarazione esplicita da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste, presentate per l'elezione del consiglio comunale (2). Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (All.ti 5, 5 bis e 5 ter).

(2) - Il collegamento si effettua con una lista nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo di lista.

Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco (vedi allegato n. 2).

Si tenga, inoltre, presente che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 7, comma 3, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35). Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di presentazione di liste senza obbligo di sottoscrizione (allegato n. 3) e uno schema di delega (allegato n. 3 bis).

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificato ed integrato dalla legge n. 130/98 e dalla legge n. 120/99.

Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

L'autenticazione dev'essere redatta come le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

d) Contrassegno della lista.

Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3/60).

I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autentica.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 5 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista.

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono effettuate per iscritto e le firme sono autenticate secondo le modalità prescritte per l'autentica delle firme dei sottoscrittori di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni, è opportuno che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre, specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi.

Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro affidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva. Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. L'indicazione dei delegati, incaricati di designare i rappresentanti di lista, non è un elemento essenziale ai fini dell'ammissione della lista, in quanto essa avviene nell'interesse della lista rappresentata e del sindaco cui tale lista si collega.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di nominare propri rappresentanti presso gli uffici di sezione e presso l'ufficio centrale.

§ 6 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati abbiano il requisito di elettore del comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti il possesso del requisito richiesto.

Tali certificati potranno essere anche collettivi (allegato n. 4) e dovranno essere rilasciati dai sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto, ciò deve essere assolutamente impedito con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I prefetti dovranno, quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i certificati possano essere immediatamente rilasciati.

§ 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dello art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dallo stesso ed autenticata. Per le autenticazioni si veda il § 4.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura deve essere effettuata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà opportuno.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare sic et simpliciter la candidatura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento rispettando la medesima procedura. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V – dec. n. 1384/1998) che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla composizione della lista, ma soltanto sul diritto all'elezione del rinunciatario.

Si allegano, a titolo esemplificativo, schemi di dichiarazione di accettazione (allegati nn. 5, 5 bis e 5 quater).

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (allegati nn. 6 e 6 bis).

La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l'esclusione del candidato.

Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di sindaco ed a quella di consigliere comunale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione, l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche (3).

Quanto sopra nella considerazione della vigenza della normativa in questione e della permanenza in capo alla Commissione elettorale circondariale (art. 18, comma 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3) dei compiti di verifica circa la sussistenza nei candidati delle condizioni previste dalla citata disposizione legislativa; qualora sia accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, di cui alla predetta norma, ciò comporterà la eliminazione della candidatura. Si riportano, qui di seguito, i principi contenuti nell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà presentare il programma amministrativo, comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare, da affiggere all'albo pretorio. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

Ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, deve dichiarare:

(3) - Il contenuto di tale disposizione è stato trafuso nell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

a) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:

- il collegamento con una lista di candidati presentata per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata (art. 2, comma 2, l.r. n. 35/97).

b) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate (art. 3, comma 2, l.r. n. 35/97).

§ 8 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune.

Questi certificati potranno essere anche collettivi, e cioè redatti in unico atto.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate al precedente § 6 per il rilascio dei certificati per i presentatori delle liste.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di certificato collettivo (allegato n. 7).

§ 9 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea).

Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994, ha previsto l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non

hanno la cittadinanza.

A tal fine è stata prevista l'iscrizione di tali soggetti nelle liste elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui al predetto D.L.vo n. 197/96.

Riguardo all'elettorato passivo, i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Quanto sopra vale anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Si precisa, tuttavia, che l'eleggibilità in questione afferisce alla candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale ed all'eventuale nomina a componente della Giunta; rimane, invece, riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco e quella di vice sindaco, come evidenziato con circolare del Ministero dell'Interno del 16.4.1996.

In detta circolare, peraltro, si specifica: "Tale limitazione, espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva, trova giustificazione ... nell'esigenza di assicurare che funzioni e competenze statali, attribuite dall'ordinamento nazionale agli anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai cittadini italiani".

§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono esenti da bollo. (Cfr. Tabella di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni).

§ 11 - Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature - intesa come loro "materiale" consegna alla autorità competente - deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Poiché, come sarà in seguito illustrato, la commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 12 - Termini per la presentazione delle candidature.

Le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate candidature a sindaco, con i relativi allegati, vanno presentate alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno an-

tecedente quello della votazione; la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario d'ufficio e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12,00 (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29).

Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli Uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

§ 13 - Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni (vedi allegati nn. 8 e 9).

E opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere (ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, etc.).

È, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito

dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

§ 14 - Sanzioni penali.

La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e punita con sanzioni particolarmente gravi.

Le relative disposizioni legislative vengono riportate alle pagine 51 e segg.

CAPITOLO II

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 15 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.

A ciascuna competente commissione elettorale circondariale (o alle sottocommissioni elettorali, ove previste ed istituite) spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle liste e delle documentazioni ad esse inerenti.

L'esame delle liste da parte della commissione deve essere effettuato entro il giorno successivo alla presentazione delle stesse; in ogni caso tali operazioni devono essere ultimate improrogabilmente non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Per consentire l'esecuzione degli adempimenti della commissione e per assicurare ai delegati di lista la possibilità di prendere cognizione di quanto loro interessa, nei giorni di riunione per l'esame delle liste, è necessario che la sede della commissione rimanga aperta con orario continuato fino alle ore 19,00.

Gli adempimenti della commissione elettorale circondariale per la verifica delle liste, disciplinati dall'art. 18 del T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono:

A) Verifica del termine di presentazione e del numero dei sottoscrittori delle liste.

L'adempimento consiste:

- 1) nel verificare che le liste e le candidature a sindaco siano state presentate nel termine stabilito dalla legge;
- 2) nel contare le firme dei presentatori delle liste contenute sia nella dichiarazione di presentazione, sia negli altri atti ad essa eventualmente allegati (numerando le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente impediti);

3) nell'accertare la regolarità delle autenticazioni ed il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, requisito che deve risultare dai certificati (anche collettivi) rilasciati dal sindaco (4).

(4) Sulla problematica relativa alla riconsiderazione o meno di una lista, per effetto di mancata tempestiva produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99 si è così pronunciata: "Poiché la Commissione (elettorale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettore dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico n. 570/1960 non hanno però disposto il dovere della Commissione di riconsiderare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della quinta sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

1) Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960 ;

2) Il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può riconsiderare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune".

3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell' art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione).

4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale

Se la lista non risulta presentata nel termine o se, effettuate le anzidette verifiche, il numero dei presentatori contrasta con quello prescritto dalla legge, essa dovrà essere eliminata.

Le operazioni di verifica di cui ai punti 2) e 3) non devono essere effettuate nei confronti di quelle liste presentate da partiti o gruppi politici per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione. In tal caso, tuttavia, la commissione elettorale circondariale provvederà a controllare se la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dalle persone autorizzate e cioè: dal presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti a tal fine dallo stesso delegati (all. n. 3 bis).

B) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.

L'operazione consiste, anzitutto, nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista e dei candidati a sindaco, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 4.

Non dovrà essere ammessa la candidatura ove manchi ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione.

Analogamente dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e la lista collegata, nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, e la lista o le liste collegate, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Dovrà, altresì, essere controllata, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo Unico.

La decisione dell'Adunanza Plenaria fa riferimento agli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali nel resto d'Italia. Pur tuttavia si ritiene applicabile anche in Sicilia, in considerazione del fatto che le corrispondenti norme del T.U. 20 agosto 1960, n. 3 (artt. 17 e 18) riproducono quelle statali.

Ove ricorra anche una di tali condizioni, la candidatura non dovrà essere ammessa (art. 18, comma 1, lett. b), del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

La relativa disposizione citata viene riportata alla pag. 73.

C) Controllo della presentazione della dichiarazione prevista dallo art. 7, comma 8, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

La commissione verificherà, per ciascuna dichiarazione di accettazione della candidatura, se sia stata presentata la dichiarazione prescritta dall' art. 7, comma 8, della l. r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (5).

D) Cancellazione dei candidati compresi in altre liste.

L'operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati compresi in altre liste presentate in precedenza e che, ovviamente, siano state già ammesse e riconosciute regolari (artt. 18, comma 1, lett. d) e 21, comma 1, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

E) Verifica del numero dei candidati compresi nella lista.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista, oltre alla espressa previsione del candidato alla carica di sindaco, alla stessa collegato, ha un numero di candidati inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, o, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non inferiore

(5) La norma su citata così recita: "I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato."

ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite prescritto, la lista dovrà essere rikusata (artt. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Resta salva, tuttavia, la possibilità di integrazione della lista o sostituzione con un'altra, sino a quando non sia scaduto il termine per la presentazione.

Qualora, poi, la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito (numero eccedente i consiglieri da eleggere nel comune), la commissione provvederà a ridurlo a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (art. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. R. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto, non saranno, necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, per effetto delle cancellazioni effettuate in base alle lettere B), C) e D).

Se per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere B), C) e D), la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere rikusata, rimanendo salva, in tal caso, la possibilità di integrazione o sostituzione sino alla scadenza del termine per la presentazione.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti (Cons. Stato Sez.V dee, n. 581/1990).

F) Esame del contrassegno di lista

L'operazione consiste nel controllo del contrassegno di lista. Esso dovrà essere rikusato qualora risulti identico o facilmente confondibile

con quello di altre liste presentate in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici.

Vanno, inoltre, ricusati i contrassegni di lista notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano presentati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo politico stesso, mediante firma autenticata.

Verificandosi tali ipotesi, gli artt. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, non dispongono l'immediata eliminazione della lista, ma soltanto la ricusazione del contras-segno della lista prescelta.

In conseguenza, la commissione assegna ai delegati della lista un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno o della autorizzazione di cui si è detto sopra; della ricusazione deve essere dato immediato avviso (anche telegrafico, se occorre) ai delegati stessi. Se il nuovo contrassegno o l'autorizzazione non verranno presentati o se essi non soddisfino alle condizioni prescritte, la lista non sarà ammessa.

G) Regolarizzazione di documentazione

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione delle liste dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

Quanto precede, secondo il comma 2 dell'art. 18, T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, aggiunto con l'articolo 2 della l.r. 20.8.1994, n. 32. Si precisa che la regolarizzazione introdotta supplisce la carenza dei requisiti meramente formali, non di sostanza, degli atti presentati, nonché la mancata produzione tipologica dei documenti (mancanza di documenti o di dichiarazioni così come prescritti) e non la mancanza della documentazione (Cfr. T.A.R. - Sezione Catania - Sez. I - sent. n. 1278/1994).

§ 16 - Deliberazione della commissione e nuova riunione.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite.

§ 17 - Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

L'art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone che la commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, distinto sorteggio.

Ciò in quanto in materia di sorteggio afferente le liste di cui ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la regola applicabile si ricava dalle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, riguardante il regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali. Le disposizioni di tale D. P. R. si applicano al procedimento elettorale regionale siciliano ove compatibili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Il sorteggio va effettuato indistintamente per tutte le liste e non per gruppi di liste collegate a singoli candidati a sindaco.

Sulle schede di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

§ 18 - Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto.

Le decisioni della commissione elettorale circondariale devono essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno che precede l'elezione (art. 19, comma 1, del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, la commissione deve comunicare al sindaco le candidature ammesse (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

La comunicazione potrà essere fatta seguendo lo schema di cui all'allegato 10.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione.

§ 19 - Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati.

E da tenere presente, infine, che, ai sensi dell'art. 23, T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, la commissione elettorale circondariale, entro il giovedì antecedente il giorno della elezione, dovrà comunicare al sindaco l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, perché il detto elenco venga trasmesso, unitamente al materiale occorrente per la votazione, al presidente di ogni sezione elettorale e al presidente dell'ufficio centrale.

Qualora qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione deve farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 20 - Carattere facoltativo della designazione.

Si è già precisato che i delegati di lista designano i rappresentanti di lista per ogni sezione e per l'ufficio centrale e che la firma dei delegati deve essere autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 4.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, peraltro, non sono obbligatorie, poiché avvengono nell'interesse della lista rappresentata e del candidato a sindaco ad essa collegato. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 21 - Modalità della designazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, vanno fatte con apposita dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone abilitate e nei modi di rito.

Le designazioni possono essere fatte in unico atto per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente; ciò al fine di assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Esse vanno, tuttavia, redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Non è previsto il caso che i delegati non sappiano firmare: in tale eventualità dovrà farsi riferimento alla procedura di cui all'art. 17, comma 4, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, così come sostituito

dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 (dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla autenticazione delle sottoscrizioni elettorali).

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata presentazione nei termini, che potrà essere compilata seguendo la formulazione di cui allo allegato n. 11.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, possono essere designati quali delegati le medesime persone, è ovvio che in tal caso alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito della disciplina relativa al turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

§ 22 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.

Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del sabato (6) precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio della votazione

(6) N.B.: Qualora per lo stesso giorno vengono indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato (art. 1, l.r. 4 maggio 1979, n. 74). Ciò incide anche sul termine per la designazione dei rappresentanti di lista. Pertanto, di volta in volta, si vedano le scadenze riportate nel calendario delle operazioni elettorali.

stessa (art. 23, comma 2, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

§ 23 - Requisiti dei rappresentanti di lista.

Sebbene la legislazione regionale non contenga alcun cenno circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, si ritiene che essi debbano essere elettori del comune, come peraltro previsto dal secondo comma dell'art. 16, legge 53/90, e che non possano essere candidati.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Nel caso di contemporaneità di elezioni è opportuno che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni. Pertanto, per evitare eccessivi affollamenti nei seggi, è conveniente che i delegati di lista prendano opportuni accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono contemporaneamente.

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 24 - Adempimenti di competenza del sindaco.

A norma degli artt. 19 e 22 del T. U. approvato con D. R. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, il sindaco deve provvedere alla preparazione del manifesto recante le liste dei candidati per l'affissione, entro il 15° giorno precedente l'elezione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le liste approvate dalla commissione elettorale devono essere riportate nel manifesto, corredate dal rispettivo contrassegno.

Il manifesto (allegati nn. 12 e 12 bis) dovrà essere stampato in numero di copie sufficiente per un'adeguata diffusione.

§ 25 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

L'Ufficio Territoriale del Governo vigilerà perché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 26 - Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco - Norme di disciplina.

L'art. 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno di votazione.

Il successivo articolo 3, comma 5, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevede un secondo turno elettorale, da effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per i candidati ammessi al ballottaggio, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art. 3, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, se, a seguito di ballottaggio, vi sia ulteriore parità tra i due candidati, viene eletto il più anziano di età (art. 2, comma 4, l.r. n. 35/97).

Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se, a seguito di ballottaggio, vi sia ulteriore parità, viene eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.r. n. 35/97, con la lista, o il gruppo di liste, per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età (art. 3, comma 8, l.r. n. 35/97).

L'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dispone, al comma 1, che le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno ed aggiunge, al comma 2, che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

Inoltre, si fa presente che qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali (art. 9, comma 3, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 39 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26). Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al precedente periodo non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 (7).

Si precisa, infine, che, se a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa, permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile. Le funzioni del sindaco e della giunta sono

(7) L'art. 40 dei T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è riportato nella parte relativa alle disposizioni legislative.

assunte da un commissario, nominato secondo l'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (8).

I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il programma amministrativo presentato al primo turno entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, anche nella parte relativa alla indicazione dei criteri per la formazione della giunta.

E fatto obbligo, inoltre, ai candidati ammessi al secondo turno di indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare a pena di esclusione (art. 9 comma 4 bis, l.r. n. 7/92). La documentazione che i candidati ammessi al ballottaggio dovranno produrre sarà presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (art. 9, comma 5 bis, l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 39, comma 2, l.r. n. 26/93).

§ 27 - Adempimenti della Commissione Elettorale Circondariale.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'ufficio centrale (o l'adunanza dei presidenti di seggio) comunicherà alla commissione elettorale circondariale il mancato raggiungimento del quorum elettorale richiesto al primo turno. La commissione, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali ulteriori collegamenti previsti per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità delle candidature.

Le operazioni di verifica devono completarsi entro lo stesso giorno di inizio del loro esame e, comunque, entro ventiquattro ore dal loro inizio.

(8) A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 35/97, la gestione commissariale del comune riguarda tutti gli organi del medesimo.

§ 28 - Compiti del sindaco e del prefetto.

La commissione elettorale circondariale, accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine dei candidati (art. 7, u. c, l.r. n. 7/92), entro il giorno successivo alla ricezione degli atti, ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede (art. 9, comma 6, l.r. n. 7/92).

Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione (art. 9, comma 7, l.r. n. 7/92).

§ 29 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

L'Ufficio Territoriale del Governo vigilerà perché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI
CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO NELLA
REGIONE SICILIANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 agosto 1960, n. 3.

**Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana.**

Capo II
Elettorato attivo

Art. 3

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 13; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Sono elettori i cittadini (1) iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche (2).

Elettorato attivo

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

Capo III
Eleggibilità

Art. 4

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1;

1. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune (3).

Eleggibilità

(1) La parola "italiani" successiva a "cittadini", contenuta nell'originaria formulazione del comma, è stata soppressa con l'art. 15, primo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(2) La materia è ora disciplinata dal T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, che ha soppresso la prova d'alfabetismo.

Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione Europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (4).

Capo V

Procedimento elettorale preparatorio

SEZIONE II - *La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti (5).*

Art. 17

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1)

(Omissis) (6)

Presentazione delle candidature

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori, che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione informale verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali (7).

(4) Comma aggiunto con l'art. 15, primo comma, lettera b, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(5) In forza dell'art. 2, primo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35, il sistema maggioritario, prima previsto per i comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, è ora limitato ai comuni con popolazione sino a diecimila abitanti.

(6) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l'art. 15, primo comma, lett. d, l.r. n. 35/97. Per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste e per la determinazione del numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, cfr. art. 7, l.r. n. 7/92, come sostituito con art. 1 l.r. n. 35/97 ed art. 2, secondo comma, medesima l.r. n. 35/97.

(7) Comma così sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune (8).

Con la lista deve essere presentata:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) (Omissis) (9)

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune *dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici (10).*

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente.

Allegati alla lista dei candidati

Termine di scadenza

(8) Così modificato dall'art. 16 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31.

(9) Punto abrogato con art. 15, primo comma, lett. d, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per la dichiarazione di cui al comma primo dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, confronta successivo art. 18, primo comma, lett. b.

(10) Così sostituito con l'art. 27, comma 2, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Il nuovo sistema elettorale previsto dalla l.r. n. 35/97 disciplina la contestuale presentazione delle collegate candidature a sindaco.

Art. 18

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

Verifiche delle liste e delle candidature

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista (11) e non oltre a quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) *elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali è [manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'art. 17, o] manca la dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (12).*

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in

(11) Cfr. precedente nota n. 10 in tema di presentazione di collegate candidature a sindaco.

(12) Lettera così sostituita con l'art. 28 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma nono, l.r. n. 7/92 è ora prevista dall'art. 1, comma ottavo, l.r. n. 35/97. Per la documentazione relativa all'elezione del sindaco vedasi quinto comma dell'art. 1 medesima l.r. n. 35/97 (programma amministrativo ed elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare). Per le coalizioni nei comuni superiori a 10.000 abitanti confronta il disposto dell'art. 3 secondo comma, l.r. n. 35/97. L'inciso "manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'art. 17, o" appare superato in quanto riferentesi a norma abrogata (cfr. precedente nota n. 9).

precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale (13).

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite (14).

Decisione della commissione elettorale circondariale

(13) Comma aggiunto con l'art. 2 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.

(14) Non è riportato l'ultimo comma in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 154 del 5-8 maggio 1995. Trova applicazione l'art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, cfr. decisione C.G.A. n. 16 del 14 dicembre 1993.

Art. 19

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

Trasmissione al sindaco delle decisioni della commissione elettorale circondariale

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3 (15), e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede (16).

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste (17) si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

SEZIONE III - La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti (18).

Art. 20

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4;

L.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

(Omissis) (19)

Presentazione delle liste e delle candidature

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

(15) il manifesto riguarda anche la candidatura del sindaco.

(16) Le parole "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", già contenute nel comma, sono state soppresse con l'art. 15, primo comma, lett. e, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(17) A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 35/97, dopo la parola "liste" devono ritenersi inserite le seguenti parole: "e collegate candidature a sindaco",

(18) Confronta nota n. 5.

(19) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l'art. 15, primo comma, lett. f, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per le sottoscrizioni vedi art. 7, comma primo, l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. 35/97.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore (20).

Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Le liste per reiezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 (21).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17 (22).

Art. 21

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)

La commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista (23) e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

Verifica delle liste e delle candidature

(20) Per le autentiche, si confronti la disposizione generale dell'art. 49, l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(21) Comma da ritenersi così sostituito in forza dell'art. 4, comma primo, l.r. n. 35/97.

(22) Comma così sostituito con l'art. 29 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(23) Cfr. precedente nota n. 10.

Art. 22

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)

Trasmissione al sindaco delle decisioni della commissione elettorale circondariale

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa (24).

Art. 23

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Trasmissione al sindaco dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista

La commissione elettorale *circondariale*, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 24

(L.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3)

Candidatura in più liste

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.

(24) La frase "nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine ne di presentazione", originariamente presente nel comma, è da ritenersi soppressa (cfr. precedente nota n. 16).

(Omissis) (25)

Capo VI

Scrutinio e proclamazione

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 40

(T.U. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (26).

La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante (27).

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56 (28) ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

Ammissione e votazione di una sola lista. Requisiti per la validità dell'elezione

Nullità della elezione

Rinnovazione

(25) I commi 2, 3, 4 e 5 che consentivano, disciplinandone le modalità, la candidatura in non più di due comuni, sono da ritenersi abrogati in quanto in contrasto con la l.r. 24-6-1986, n. 31. La materia è ora disciplinata dall'art. 14 della stessa legge.

(26) Con la riforma introdotta dalla l.r. n. 35/97, in tale ipotesi risultano eletti sia il candidato a sindaco che tutti i consiglieri della lista ad esso collegata.

(27) la fattispecie non è più configurabile per l'intervenuta modifica del numero minimo dei candidati al consiglio comunale che deve essere non inferiore ai tre quarti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e non inferiore ai due terzi negli altri comuni.

(28) Vedasi l'art. 56, come sostituito dall'art. 7, l.r. 12 agosto 1989, n. 18.

Capo XI

Disposizioni penali (29)

Art. 63

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art.1)

Corruzione dell'elettore
(art. 86 T.U. n. 570 del
1960)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00 (29) anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 64

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

**Attestato alla libertà
dell'elettore**
(art. 87 T.U. n. 570
del 1960)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie

(29) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Si veda anche l'art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali e provinciali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663), nonché gli artt. 32, 34 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416 bis e 416 ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11 bis e 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si fa presente, inoltre, che gli originari importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di duecento volte, giusta quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a Euro 5.164,00 (29) (30).

Art. 65

(T.U.5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *Euro 309 fio a Euro 2,065,00 (29)*.

Attentato alla libertà dell'elettore commesso da persone investite di pubblici poteri o funzioni civili, militari, religiose (art. 88 T.U. n. 570 del 1960)

(30) Con l'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87 bis: "1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

**Omessa assunzione
dell'ufficio elettorale**
(art. 89 T.U. n. 570 del
1960)

Art. 66

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da *Euro 206,00* a Euro 516,00. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 70

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

**Esercizio abusivo del
diritto elettorale**
(art. 93 T.U. n. 570 del
1960)

Chiunque, pur essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (30 bis).

(30 bis) Articolo così come modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61 art. 1 - comma 2.

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Approvazione del testo definitivo del codice penale.

(Omissis)

Art. 416 bis (31)

Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri *ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali* (31 bis).

Art. 416 ter (32)

Scambio elettorale politico-mafioso

1. La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

(31) Introdotta con l'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(31 bis) Così modificato con l'art. 11 bis della legge 7 agosto 1992, n. 356.

(32) Introdotta con l'art. 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16

Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Sicilia.

Art. 43 (33)

Composizione dei consigli comunali

1. Il consiglio comunale è composto di:

a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) dodici membri negli altri comuni.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 52, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.

Art. 1

Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province (34) e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle liste dev'essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore di ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici;

b) la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;

c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro indicati con mandato autentificato da notaio. La firma del sottoscrittore dev'essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura (34 bis).

(34) Le amministrazioni straordinarie delle province vanno intese come province regionali (cfr. disposizioni l.r. 6 marzo 1986, n. 9, 12 agosto 1989, n. 17, e 1 settembre 1993, n. 26).

(34 bis) Per effetto del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione distaccata del Tribunale.

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di cura.

(Omissis)

Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere (35).

Titolo II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 9

Ineleggibilità (36)

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

(35) Per effetto dell'art. 51, comma 2, della l.r. n. 26/1993 la parola "quartiere" contenuta nella denominazione e nell'articolato della legge si deve intendere sostituita con la parola "circoscrizione".

(36) Vedasi anche art. 18, comma 2, della l.r. 21 settembre 1990, n. 36, come per ultimo sostituito dall'art. 2, comma 4, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 nonché l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto con l'art. 1 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30. Le disposizioni sono successivamente riportate.

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei Conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono; (37)

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate (37 bis);

(37) Disposizione parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 463 del 5/19-11-1992 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'USL, da cui dipendono.

(37 bis) L'esclusione dell'applicazione della disposizione ai titolari di farmacia e quindi di abrogazione del successivo quarto comma dell'articolo erano già state sancite dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-16 maggio 1995, n. 162.

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali o di *quartiere* in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o *quartiere*.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia (37 ter).

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

(37 ter) Si veda la precedente nota (37 bis)

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale (38).

Art. 10

Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di *quartiere*:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

(38) Confronta anche art. 7, comma sesto, l.r. n. 7/1992 come modificato dall'art. 1 l.r. n. 35/97 ed art. 3, comma quinto, l.r. n. 26/1993, i quali prescrivono il divieto per l'eletto in un comune di presentarsi come candidato in altri comuni ed il divieto per il candidato alla carica di presidente della provincia regionale di candidarsi in più province.

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo del *circondario* (39) sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.

La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. (39 bis)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile rispettivamente verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

(39) Così stabilito dall'art. 2 della legge 30/6/89, n. 244.

(39 bis) Periodi così aggiunti dall'art. 17, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o *il quartiere*;

8) colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2, del primo comma, del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7, del primo comma, del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11

Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere (40)

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro *quartiere*.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere o di un comune.

Art. 12

Deroghe

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del *quartiere* in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(40) Per effetto dell'art. 51, comma 2, della l.r. 26/1993 la parola "quartiere" contenuta nella denominazione e nell'articolato della legge si deve intendere sostituita con la parola "circostrizione".

Art. 13

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di *quartiere*.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14

Termini e procedure

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due *quartieri*, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di *quartiere* in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di *quartiere*.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due *quartieri*, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi

successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale.

(Omissis)

Art. 14 (41)

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1967, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello (42) dei tribunali e delle [preture (43)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

(41) L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, ed ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120. Lo stesso è stato introdotto nella legislazione elettorale della Regione, con valenza generale, dall'art. 49 della l.r. n. 26/93 che si riporta successivamente.

(42) Le parole «delle corti d'appello» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(43) Ora, «tribunali, ovvero sezioni distaccate dei tribunali», in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (44).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (45).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(44) Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(45) Legge abrogata. Per le modalità dell'autenticazione vedasi ora art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani.

(Omissis)

Art. 18

Disposizioni sul personale

(Omissis)

2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia, né essere candidato alla carica di sindaco, o di presidente della provincia né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale (46).

(46) Comma così sostituito con l'art. 2, comma 9, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Detta causa ostativa deve adesso essere valutata alla stregua delle nuove e diverse disposizioni legislative che regolano la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Norme per rielezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica (47).

(Omissis)

Art. 3

Condizioni di eleggibilità (48)

1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta (49).

4. *Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (50).*

(47) Con la riforma elettorale introdotta dalla l.r. n. 35/97, l'elezione del sindaco avviene contestualmente all'elezione del consiglio comunale (unica scheda). In tal modo è cessata l'elezione separata del sindaco e la relativa disciplina.

(48) Il comma 5 dell'articolo relativo a modifica dell'articolo 15 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31, è abrogato dal comma 2 dell'art. 1 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.

(49) La disposizione di cui al comma 3 del presente articolo va interpretata, ai sensi dell'art. 112 comma 1, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 "nel senso che il divieto di rieleggibilità in una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una previsione straordinaria ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

(50) Comma così sostituito dall'art. 15, quarto comma, lett. b, l.r. n. 35/97. Cfr, altresì, l'art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, più avanti riportata.

Art. 4 (51)

*Incandidabilità ed incompatibilità di personale direttivo
negli organi ed uffici di collocamento*

Art. 5 (52)

*Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati
regionali alle elezioni alla carica di sindaco*

Art. 6

*I. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16 (53).*

Art. 7

Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale

(Omissis) (54)

Art. 8

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la ci-

(51) Disposizione abrogata. L'originaria norma relativa all'incandidabilità e ineleggibilità del personale direttivo degli organi e uffici di collocamento è stata sostituita con l'art. 2, comma 9, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(52) Disposizione abrogata dall'art. 1, comma 6 - lett. b), della l.r. 5 dicembre 2007, n. 22.

(53) Articolo così sostituito dall'art. 36 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(54) Vedasi per la nuova formulazione l'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 successivamente riportata.

fra elettorale di ciascun candidato all'elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per l'elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato (55).

2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 40 del testo unico approvato con D. P, Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative all'elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative all'elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione (56).

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati della elezione e li notifica all'eletto.

Art. 9 (57)

Secondo turno di votazione

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero dei voti, salve

(55) Disposizione da ritenersi superata. Confronta ora per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, art. 2, comma quarto, l.r. n. 35/97 e per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, art. 3, commi quarto e quinto, medesima legge. Si evidenzia che con il sistema introdotto con la l.r. n. 35/97 la presentazione delle candidature a sindaco avviene contemporaneamente a quelle delle liste collegate ed in modo analogo avviene lo scrutinio dell'unica scheda.

(56) Commi aggiunti con l'art. 38 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(57) Le modifiche e le integrazioni all'articolo sono state apposte con l'art. 39 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 e con l'art. 50, comma 2, della medesima legge.

eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. *Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.*

4. *Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui air art. 40 del testo unico approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 (58).*

4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico (59) formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare. (59 bis)

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 (60).

(58) Il riferimento di non applicazione della normativa va inteso al successivo comma 9, non abrogato ma soltanto parzialmente sostituito (art. 39, comma 2, della l.r. n. 26/93). Trattasi di errore di coordinamento legislativo (Cfr. anche successivo art. 10, comma 4, non modificato).

(59) A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, il "documento programmatico" deve ritenersi sostituito dal "programma amministrativo".

(59 bis) Relativamente alla composizione delle giunte comunali vedasi gli artt. 1 e 2 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

(60) Disposizione non compatibile con la l.r. n. 35/97.

5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

6. La commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. [Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7] (61).

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. *A parità di voti, è eletto il più anziano per età* (62).

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto *il quorum* prescritto, la nuova elezione è indetta *alla prima tornata elettorale utile. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* (63).

(61) Il secondo periodo del comma non trova più applicazione in quanto riferito a norma abrogata.

(62) Nei comuni con sistema proporzionale, cfr. il diverso criterio di cui all'art. 3, comma ottavo, l.r. n. 35/97.

(63) A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 35/97, la gestione commissariale del comune riguarda tutti gli organi del medesimo.

Art. 10

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

(Omissis) (64)

4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

(64) Comma omissis in quanto incompatibile con le disposizioni dettate dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 in materia di tessera elettorale.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

**Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81,
in materia di elezioni comunali e provinciali.**

(Omissis)

Art. 3

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa sulle schede di votazione e sul manifesto dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Art. 4

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi di candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(Omissis)

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(Omissis)

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari (65).

(Omissis)

(65) L'espressione "segretari giudiziari" va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle procure della Repubblica (C.S. sez. V decisione n. 1061 del 29 settembre 1994),

Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.

Art. 1

(Omissis)

3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

(Omissis)

Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Art. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea di seguito indicati «cittadini dell'Unione» che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

e) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere collegata la dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico o consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede all'immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Art. 1

Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

Art. 7 - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare. (66)

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

(66) Relativamente alla composizione delle giunte comunali vedasi gli artt. 1 e 2 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Art. 2

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 3

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dello articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. (67)

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4....., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno è divisa per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste.

Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

5. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle

(67) Comma così introdotto dall'art. 15, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22

altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis)

Art. 8

Nomina delle giunte

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni. (68) La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

(Omissis)

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente

(68) Per effetto dell'art. 1 della l.r. in cinque anni 25/2000, che stabilisce la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale, modificando in tal senso l'art. 1, comma 2, della l.r. 7/92, la durata delle giunte viene elevata, di conseguenza, a cinque anni.

legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.

(Omissis)

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa.

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2) del comma 10, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";

h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati.

2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48";

c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;

d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9" sono soppresse;

e) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

Art. 16.

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali

(Omissis) (60)

2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

«Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado».

3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio ne può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".

(Omissis)

(60) Il primo comma è stato abrogato dall'art. 56 della l.r. 23 maggio 2001, n. 6

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Omissis)

Art. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante pro-

fitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto

a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

